

Modifiche in materia di *‘Impugnazioni’*

(Canzio, Spangher, Conti, Andreazza, Rossi / Caprioli, Mura, Beltrani, Bricchetti)

Archiviazione

Articolo 1

1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-bis. (Nullità del provvedimento di archiviazione).

1. Il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima della scadenza del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo e prima della presentazione dell'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua inammissibilità.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre impugnazione davanti alla corte di appello, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso della udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza, della quale è dato loro avviso almeno dieci giorni prima.

4. La corte di appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti, a seconda dei casi, al pubblico ministero o al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata che ha proposto l'impugnazione al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.».

Articolo 2

1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è soppresso.

Articolo 3

1. Nel comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale le parole «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».

La proposta nuova disciplina è, da un lato, ricognitiva dei casi di nullità del provvedimento di archiviazione elaborati dalla giurisprudenza, anche con riferimento alla decorrenza del termine di impugnazione, dall'altro innovativa con riguardo all'organo deputato alla decisione sulla impugnazione, che è stato individuato nella corte di appello, essendosi ritenuto il ricorso per cassazione mezzo eccessivo rispetto alla funzione connessa all'esame di vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio camerale in sede di procedimento di archiviazione.

Per non appesantire però eccessivamente il carico di lavoro delle corti di appello, e proprio per gli stessi motivi sopra indicati, si è ritenuto opportuno prevedere che il procedimento di impugnazione si sviluppi senza partecipazione delle parti, sulla falsariga, grosso modo, del modello previsto per la corte di cassazione dall'art. 611 cod. proc. pen., con gli opportuni adattamenti. Una volta scelta questa via di impugnazione, è apparso conseguente ritenere che l'ordinanza della corte di appello non sia ulteriormente impugnabile, non essendo del resto ciò in contrasto con l'art. 111, penultimo comma, Cost..

Sentenza di non luogo a procedere

428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

L'art. 428 è così modificato:

Ai commi 1 e 2 le parole 'ricorso per cassazione' sono sostituite dalla parola 'appello'.

Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606.

Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

La verifica della sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio dell'imputato attiene essenzialmente alla ricostruzione del fatto e al merito dell'accusa e, perciò, il relativo gravame meglio si coniuga con le attribuzioni del giudice di appello; mentre essa appare estranea all'ambito proprio del sindacato di legittimità della Corte di cassazione.

Si è ritenuto, inoltre, di sopprimere il secondo periodo del comma 2 per l'incongrua attribuzione dell'impugnazione nel merito della sentenza di non luogo a procedere a un soggetto (persona offesa costituita parte civile) che dalla relativa statuizione non soffre alcun pregiudizio dei propri interessi, come reso evidente dalla previsione dell'art. 652.

In caso di 'doppia conforme' di non luogo a procedere, come per la 'doppia conforme' assolutoria (v. appresso l'art. 608.1 *bis*), si ritiene opportuno delimitare il perimetro del ricorso per cassazione alla sola violazione di legge.

(Conf. Proposta di legge n. 373 presentata il 20/3/2003 d'iniziativa dei Deputati Ferranti e altri).

Applicazione della pena su richiesta delle parti

448. Provvedimenti del giudice

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

130. Correzione di errori materiali

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si deve solo rettificare la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2.

Il modulo consensuale di definizione del processo non merita l'attuale, troppo ampia, ricorribilità per cassazione, constatato, d'altra parte, l'esito largamente prevalente di inammissibilità dei relativi ricorsi, con inutile dispendio di tempi e costi organizzativi.

Si è pertanto ritenuto di limitarne la ricorribilità ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata o omessa.

La proposta di riforma è diretta, per un verso, a scoraggiare i ricorsi meramente defattuatori e, per altro verso, ad accelerare la formazione del giudicato, anche mediante la più agile procedura di correzione degli errori materiali nelle ipotesi di erronea determinazione della sanzione, la cui eliminazione non comporti tuttavia una modificazione essenziale dell'atto e per le quali pure la Corte di cassazione procede alla rettificazione ex art. 619.

(Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. 'Riccio', XV legislatura, e Proposta di legge n. 373 presentata il 20/3/2003 d'iniziativa dei Deputati Ferranti e altri).

Sentenza di merito

546. Requisiti della sentenza

La lettera e) è così modificata:

e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
- 3 alla responsabilità civile derivante dal reato;
- 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

La modifica si ispira innanzitutto alla esigenza di costruire, nel contesto del libero (ma non arbitrario) convincimento del giudice, il modello legale della motivazione “in fatto” della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull'intero spettro dell'oggetto della prova, che sia idoneo a giustificare razionalmente la decisione secondo il modello inferenziale indicato per la valutazione delle prove.

Solo la motivazione in fatto, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia “informativa” che “logica” della decisione, può costituire l'effettivo paradigma devolutivo sul quale posizionare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione, con specifico riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché alle prove di cui si deduce l'omessa assunzione, ovvero l'omessa o erronea valutazione.

In tal senso, la disposizione si raccorda con la norma dell'art. 581 sulla forma dell'impugnazione ed appare idonea ad assicurare una più razionale semplificazione della procedura impugnatoria. (Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Riccio’, XV legislatura).

Impugnazioni - Disposizioni generali

571. Impugnazione dell'imputato

Nel comma 1 è inserito, all'inizio, l'inciso:

“Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,” .

581. Forma dell'impugnazione

L'articolo è così modificato:

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità:

- a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione;
- c) delle richieste, anche istruttorie;
- d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

La disposizione, nel rafforzare l'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione, si raccorda con la norma dell'art. 546 lett. e), riguardante il modello legale della motivazione “in fatto” della decisione di merito, ed appare idonea ad assicurare meglio la razionalizzazione e la semplificazione della procedura impugnatoria.

(Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Riccio’, XV legislatura).

591. Inammissibilità dell'impugnazione

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento se mancano i motivi e nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di

legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d).

Nel comma 2 è inserito, all'inizio, l'inciso:

“Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,”

A fini deflativi si è ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, senza ritardo né formalità di procedura, da parte del giudice *a quo*, in tutti i casi nei quali l'invalidità dell'atto emerga senza che siano necessarie valutazioni che (come per la mancanza di interesse o il difetto di specificità dei motivi) superino l'oggettività delle situazioni.

Impugnazioni - Appello

599-bis. Concordato sui motivi di appello

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

Art. 599-bis. (Concordato sui motivi di appello) - 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

602. Dibattimento di appello

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.

Si è ritenuto, per un verso, di recuperare l'istituto originario del c.d. patteggiamento in appello, abrogato nel 2008, in considerazione della indubbia efficacia deflativa che esso può comportare per il giudizio penale di appello, oggi afflitto da un carico eccessivo di processi, sottolineandone tuttavia la reale portata di 'concordato sui motivi' più che di applicazione concordata della pena.

Al fine di neutralizzare le critiche che avevano sollecitato l'abrogazione dell'istituto, si è stabilito, per altro verso, di richiamare il pubblico ministero nell'udienza, pur nel rispetto della sua autonomia, a un'attenta valutazione della richiesta sulla base di uniformi e chiare linee guida di orientamento, formulate almeno a livello distrettuale.

603. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

Il comma 4 è così modificato:

4. Il giudice, su richiesta dell'imputato appellante, dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale se è stata pronunciata sentenza contumaciale, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire; a tal fine il giudice di appello compie ogni necessaria verifica, se l'imputato non è già stato restituito nel termine per proporre impugnazione a norma dell'articolo 175, comma 2.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

La modifica del comma 4 è diretta a rendere effettivo il giudizio di appello laddove l'imputato, restituito o meno nel termine per proporre impugnazione, sia stato condannato a seguito di giudizio contumaciale, di cui non abbia avuto conoscenza se non dopo la pronuncia della sentenza.

In particolare, una volta che l'art. 175, comma 2 impone la rinnovazione dell'istruzione da parte del giudice di appello su richiesta dell'imputato, deve prescindersi dal provvedimento di intervenuta restituzione in termini, onde evitare disparità di trattamento tra appellante tardivo e rimesso in termini e appellante non tardivo e tuttavia non a conoscenza del procedimento.

Di qui la generale previsione che, eliminando tutte le condizioni che precedentemente la norma poneva, in contrasto con l'art. 6 della Convenzione edu, il giudice di appello è tenuto in ogni caso a disporre la rinnovazione dell'istruzione, focalizzata sulle prove richieste dall'interessato, se il contumace appellante lo chieda, salvo che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire.

Il meccanismo resta subordinato alla richiesta dell'interessato perché il giudice non potrebbe ordinare una generica rinnovazione delle prove bensì solo di quelle ammissibili e rilevanti, pur sempre indicate dalla parte.

Si è poi reso necessario affidare allo stesso giudice di appello, fatta salva l'ipotesi che l'appellante sia stato già restituito in termini, la verifica dell'effettiva conoscenza e della volontaria rinuncia a comparire.

L'introduzione del comma 4-bis è inoltre intesa ad armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del '*fair trial*', secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (4/6/2013, Hanu c. Romania), circa la doverosità, in questo caso, di riapertura dell'istruttoria 'orale'.

Impugnazioni - Ricorso per cassazione

608. Ricorso del pubblico ministero

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606.

In caso di 'doppia conforme' assolutoria (come nell'ipotesi di 'doppia conforme' di non luogo a procedere: v. *retro* l'art. 428.4), che, sulla base di una ricostruzione probatoria del fatto già scrutinata nel merito dal giudice di appello, rafforza notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, si è ritenuto sufficiente e adeguato delimitare il perimetro del ricorso per cassazione del pubblico ministero alla sola violazione di legge.

610. Atti preliminari

1. Nel comma 1, quarto periodo, dopo "L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata" è aggiunto l'inciso: "**con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso**".

La proposta di modifica tende a valorizzare lo spazio del contraddittorio cartolare, consentendo al ricorrente di essere meglio informato della ragione del rilievo d'inammissibilità del ricorso e di replicare con una memoria puntuale.

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

6. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis.

A fini deflativi, si è ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità nei casi in cui l'invalidità dell'atto possa emergere senza valutazioni che superano l'oggettività delle situazioni (v. *retro* l'art. 591.1-bis). Analoga soluzione viene prospettata per i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento o di concordato sui motivi, per la quasi totalità dei quali

la Corte di cassazione, secondo i più recenti rilievi statistici, delibera la inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso.

(Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Riccio’, XV legislatura).

613. Difensori

Nel comma 1 le parole “**Salvo che la parte non vi provveda personalmente**” sono soppresse.

La soppressione dell’inciso, che si raccorda con l’analoga modifica dell’art. 571.1 (v. *retro*), sul rilievo del contenuto rigorosamente tecnico-professionale del ricorso per cassazione, comporta che quest’ultimo sia predisposto solo da parte di un avvocato iscritto all’albo speciale.

Essa è diretta altresì, in funzione deflativa, a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente defattigatori e ad accelerare la formazione del giudicato, constatato che per la quasi totalità di quelli presentati personalmente dall’imputato la Corte di cassazione pronuncia l’inammissibilità, con inutile dispendio di tempi e costi organizzativi.

(Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. ‘Riccio’, XV legislatura e Proposta di legge n. 373 presentata il 20/3/2003 d’iniziativa dei Deputati Ferranti e altri).

616. Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso.

Nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole “di una somma da euro 258 a euro 2065”, è aggiunto l’inciso:

“che può essere aumentata fino alla metà tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso”.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

2. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La modifica del comma 1 risponde all’intento di evitare, attraverso la possibilità di aumentare sino alla metà l’attuale importo previsto, a titolo di sanzione, per il caso di inammissibilità del ricorso, la presentazione di ricorsi meramente defattigatori.

Si rende inoltre necessaria, per mantenere inalterato nel tempo il valore sanzionatorio, una specifica disposizione che consenta di adeguare, come già previsto per altre ipotesi (v. anche l'art. 48, comma 7), l'importo della sanzione pecuniaria alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

48. Decisione.

Nel comma 6, dopo le parole “di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”, è aggiunto l'inciso:

“che può essere aumentata fino alla metà tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta”.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

7. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La modifica del comma 6 dell'art. 48, in materia di rimessione del processo, risponde all'intento di evitare, attraverso la possibilità di aumentare sino alla metà l'attuale importo previsto, a titolo di sanzione, per il caso di inammissibilità della richiesta, la presentazione di richieste di rimessione meramente defatigatorie.

Si rende inoltre necessaria, per mantenere inalterato nel tempo il valore sanzionatorio, una specifica disposizione che consenta di adeguare, come pure previsto per la sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione (art. 616, comma 2), l'importo della sanzione pecuniaria alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

618. Decisioni delle sezioni unite.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.

Al fine di rafforzare l'uniformità e la stabilità nomofilattica dei principi di diritto espressi dal giudice di legittimità, tanto l'enunciazione del principio di diritto 'nell'interesse della legge' da parte delle sezioni unite, quanto il raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite sono disciplinati in conformità alle analoghe previsioni per il giudizio civile di cassazione di cui, rispettivamente, al terzo comma dell'art. 363 e al terzo comma dell'art. 374 cod. proc. civ., sostituiti dagli artt. 4 e 8 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

(Conf. bozza di delega per la riforma del c.p.p. della Comm. Min. 'Riccio', XV legislatura).

620. Annullamento senza rinvio.

Nel comma 1, la lettera l) è così modificata:

l) se la corte ritiene di potere decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o dare i provvedimenti necessari e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.

L'allargamento dell'ipotesi di annullamento senza rinvio, disciplinata dalla lettera l), tende a deflazionare i casi di giudizio di rinvio dopo annullamento ed è chiaramente ispirato all'analogia previsione per il giudizio civile di cassazione di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., sostituito dall'art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

625-bis Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.

Il comma 3 è così modificato:

3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità di procedura.

La semplificazione del procedimento correttivo è giustificata dalla duplice considerazione che, nella specie, si tratta di mero errore materiale (non 'di fatto') e che la relativa correzione si risolve in ogni caso 'a favore del condannato'.